ordinanza

ORDINANZA Nº. 69

Del 06/04/2020

OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS. Regolamentazione modalità e orari per l'abbruciamento di materiale ligneo presente su aree demaniali marittime

IL SINDACO

- Richiamata la propria Ordinanza n. 67 del 31/03/2020, con la quale è stato disposto l'assoluto divieto su tutto il territorio comunale di accensione dei fuochi per l'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, ad eccezione del lasso temporale dalle ore 07.00 alle ore 12.00 per ogni giorno della settimana;
- Considerato che a seguito negli ultimi mesi dell'anno 2019 si sono verificati eventi meteo marini eccezionali con mareggiate che hanno interessato le aree del demanio marittimo del territorio del Comune di Diano Marina;
- Considerato che a seguito di tali eventi meteorologici si è verificato, tra l'altro, lo spiaggiamento sull'arenile del territorio comunale di una certa quantità di materiale ligneo;
- Considerato che parte di tale materiale ancora permane depositato sull'arenile del territorio comunale;
- Ritenuta la necessità di consentire ai concessionari degli stabilimenti balneari ed assimilabili, nel caso in cui volessero procedere all'abbruciamento del sopraccitato materiale ligneo direttamente sull'arenile, di consentire tale abbruciamento, IN CONSIDERAZIONE DEL NOTEVOLE RIPRESA INTERESSE PUBBLICO CHE SOGGIACE ALLA **DELL'ECONOMIA** TURISTICA **BALNEARE** DEL **COMUNE DI DIANO** MARINA. PER CUI SOPRACCITATI SOGGETTI DEVONO ESSERE POSTI NELLA SITUAZIONE DI POTER EFFETTUARE IL SOPRACCITATO ABBRUCIAMENTO QUALE MISURA PROPEDEUTICA AL MONTAGGIO DELLE STRUTTURE BALNEARI IN TEMPO UTILE PER UNA STAGIONE CHE POTREBBE GIA' DI FATTO RISULTARE **DEFICITARIA CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS;**
- Richiamata la D.G.R. 1058 del 05/10/2015 che approva le "Linee guida per la combustione del materiale ligneo depositato sulle aree demaniali" per quei territori in cui sia stato dichiarato lo stato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

di emergenza tipo "b" (livello provinciale e regionale) e tipo "c" (nazionale) e le relative modalità operative, che devono essere rese cogenti a seguito di specifico provvedimento del Sindaco;

- Valutato pertanto di procedere con urgenza alla corretta combustione del materiale ligneo, seguendo le modalità espresse dalla D.G.R. n. 1058 del 05/10/2015 e che la rimozione di detto materiale risulta opportuna affiche non costituisca ulteriore fonte di rischio in occasione di possibili ulteriori eventi;
- **Ritenuto** necessario adottare la presente Ordinanza Sindacale, rendendo cogenti le modalità operative della suddetta D.G.R. n. 1058 del 05/10/2015 e stabilendo un tempo tecnico strettamente necessario alla durata delle operazioni;
- **Ritenuto** di contemperare le esigenze pubbliche e private, pur prevalendo l'interesse pubblico all'adozione del presente provvedimento;
- **Considerato** pertanto necessario, emettere opportuna Ordinanza Sindacale, al fine di prevenire le situazioni di pericolo per la privata e/o pubblica incolumità;
- Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- ai concessionari degli stabilimenti balneari ed assimilabili, nel caso in cui volessero procedere all'abbruciamento del sopraccitato materiale ligneo direttamente sull'arenile, <u>abbruciamento che potrà avvenire esclusivamente nel lasso temporale dalle ore 07.00 alle ore 12.00 per ogni giorno della settimana fino al 30/04/2020, fatte salve eventuali proroghe, di adottare le seguenti modalità:</u>
 - il materiale ligneo da bruciare deve essere raccolto e accumulato sull'arenile e deve essere separato da altri materiali di origine antropica o materiale estraneo (ad esempio carta, plastica, gomme, ecc.) che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
 - il materiale ligneo da bruciare non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento. Qualora sia presente tale materiale dovrà essere allontanato e gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti;
 - il materiale ligneo da bruciare deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni, inferiori a tre metri cubi steri, possibilmente asciutte o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo;
 - ogni catasta deve essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete e non dovranno essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente se non nelle quantità indispensabili per l'accensione;
 - le operazioni devono essere effettuate in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- prima dell'accensione di una nuova catasta occorre attendere il completo e naturale spegnimento della precedente. Quindi non è possibile la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o in luoghi vicini;
- deve essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitarne la dispersione. A tal fine è preferibile la formazione delle cataste su piazzali in cemento o in terra "extra battuta" al fine di favorire la rimozione delle ceneri che dovranno essere gestite come rifiuti. Se tale operazione è effettuata sul suolo, per eliminare i residui della combustione, dopo lo spegnimento deve essere rimossa una porzione adeguata di suolo, da trattare anch'esso nell'ambito della normativa dei rifiuti;
- deve essere posto in atto qualunque accorgimento permetta di ridurre al minimo il rischio ambientale o rischi per la salute;
- devono essere ottemperate tutte le disposizioni della normativa vigente in materia di emergenza CORONAVIRUS, comprese le indicazioni in materia igienico sanitaria del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità, "in primis":
 - evitare qualunque assembramento;
 - tenere la distanza di almeno un metro da chiunque;
 - utilizzare DPI individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, guanti monouso e soluzioni disinfettanti).

In caso di inottemperanza si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P., ritenendo l'inadempiente responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla non ottemperanza delle presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente venga pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Diano e inserita sul sito internet del Comune di Diano Marina:

e trasmessa per conoscenza:

al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;

alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia a ½ PEC;

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia – Via Strato – Imperia a ½ PEC.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

all'ARPAL

alla Capitaneria di Porto di Imperia;

alla Guardia Costiera di Diano Marina;

al Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione Ufficio Ecologia, SEDE.

Diano Marina, 06/04/2020

IL SINDACO
On.le Giacomo CHIAPPORI